




CITTA' DI TORINO

DIVISIONE COMMERCIO
Settore Attività Economiche e di Servizio
Sportello Unico per le Attività Produttive
Commercio su Aree Private e Attività Artigianali



IL DIRIGENTE

575h

Richiamato il D.L.vo 31 marzo 1998, n. 114, recante "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Atteso che l'art. 11 comma 5 di detto Decreto attribuisce ai Comuni l'individuazione dei giorni e delle zone del territorio nei quali gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva, fermo restando che "detti giorni comprendono comunque quelli del mese di dicembre nonché ulteriori otto domeniche o festività nel corso degli altri mesi dell'anno";

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 92/99 del 17 maggio 1999, esecutiva dal 31 maggio 1999, recante "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio a seguito dell'entrata in vigore del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Individuazione di linee guida ed indirizzi applicativi. Criteri in materia di orari di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali";

Atteso che, al fine di armonizzare il sistema delle aperture domenicali a livello sovracomunale e di evitare, nel contesto dell'area metropolitana torinese, sperequazioni nella deroga per le aperture festive, in data 23 novembre 2010, presso il Comune di Torino, si è tenuto un incontro del "Coordinamento Permanente sovracomunale per la concertazione sulle politiche del commercio" durante il quale è stato confermato quanto concordato con i Protocolli d'Intesa sottoscritti negli anni precedenti, e cioè:

- di concedere la deroga per le aperture domenicali e festive degli esercizi commerciali per un massimo di 14 domeniche, oltre alla festa patronale, (di cui 8 previste dall'art. 11 comma 5 del D. L.vo 114/98 e le altre in occasione di manifestazioni a carattere extracomunale), tenuto conto che l'ordinanza n. 5562 dell'1.12.2010 ha già previsto l'apertura facoltativa in deroga di tutti gli esercizi commerciali in sede fissa nelle giornate del 6 e del 9 gennaio 2011, che in questo provvedimento si riportano a titolo riepilogativo;
- di escludere la possibilità di deroghe nelle seguenti date: 1° gennaio, Pasqua (domenica 24 aprile 2011) 25 aprile, 1° maggio, 1° novembre, Natale e Santo Stefano (essendo già prevista l'apertura facoltativa durante tutte le altre festività del mese di dicembre).

Dato atto che è stato richiesto parere alle Organizzazioni di categoria dei commercianti e dei lavoratori nonché alle Circoscrizioni;

Richiamato il D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", ed in particolare l'art. 107, che definisce funzioni e responsabilità della dirigenza

In applicazione di quanto stabilito nell'ambito dei suddetti accordi

DETERMINA

di stabilire che la facoltà di deroga all'obbligo di chiusura domenicale e festiva da parte degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa durante l'anno 2011 (mese di dicembre escluso), venga esercitata come segue:

- 1 - **Giovedì 6 gennaio** : apertura facoltativa di tutti gli esercizi commerciali del territorio cittadino in concomitanza dei saldi invernali che iniziano il 6 gennaio 2011
- 2 - **Domenica 9 gennaio** : apertura facoltativa di tutti gli esercizi commerciali del territorio cittadino
- 3 - **Domenica 6 marzo**: apertura facoltativa degli esercizi commerciali della Circoscrizione 1
Domenica 13 marzo: apertura facoltativa degli esercizi commerciali delle Circoscrizioni 2-5-7
Domenica 20 marzo: apertura facoltativa degli esercizi commerciali delle Circoscrizioni 4-8-10
Domenica 27 marzo: apertura facoltativa degli esercizi commerciali delle Circoscrizioni 3-6-9.

- 4 - **Domenica 10 aprile:** apertura facoltativa degli esercizi commerciali della Circoscrizione 1-2-5-7
Domenica 17 aprile: apertura facoltativa degli esercizi commerciali delle Circoscrizioni 3-4-6-8-9-10
- 5 - **Domenica 8 maggio:** apertura facoltativa degli esercizi commerciali della Circoscrizioni 1
Domenica 15 maggio: apertura facoltativa degli esercizi commerciali delle Circoscrizioni 2-5-7
Domenica 22 maggio: apertura facoltativa degli esercizi commerciali delle Circoscrizioni 4-8-10
Domenica 29 maggio: apertura facoltativa degli esercizi commerciali della Circoscrizione 3-6-9.
- 6 - **Domenica 5 giugno:** apertura facoltativa degli esercizi commerciali della Circoscrizione 1.
Domenica 12 giugno: apertura facoltativa degli esercizi commerciali delle Circoscrizioni 2-5-7.
Domenica 19 giugno: apertura facoltativa degli esercizi commerciali delle Circoscrizioni 4-8-10.
Domenica 26 giugno: apertura facoltativa degli esercizi commerciali delle Circoscrizioni 3-6-9.
- 7 - **Venerdì 24 giugno:** apertura facoltativa di tutti gli esercizi commerciali del territorio cittadino in occasione della Festa Patronale di S. Giovanni.
- 8 - **Domenica 3 luglio** (apertura facoltativa di tutti gli esercizi commerciali del territorio cittadino in concomitanza dei saldi estivi che iniziano sabato 2 luglio).
- 9 - **Domenica 10 luglio:** apertura facoltativa degli esercizi commerciali della Circoscrizione 1-5-7
Domenica 17 luglio: apertura facoltativa degli esercizi commerciali delle Circoscrizioni 4-8-10
Domenica 24 luglio: apertura facoltativa degli esercizi commerciali delle Circoscrizioni 2-3-6-9
- 10- **Domenica 4 settembre:** apertura facoltativa degli esercizi commerciali della Circoscrizione 1.
Domenica 12 settembre: apertura facoltativa degli esercizi commerciali delle Circoscrizioni 2-5-7.
Domenica 18 settembre: apertura facoltativa degli esercizi commerciali delle Circoscrizioni 4-8-10.
Domenica 25 settembre apertura facoltativa degli esercizi commerciali delle Circoscrizioni 3-6-9.
- 11- **Domenica 9 ottobre:** apertura facoltativa degli esercizi commerciali della Circoscrizione 1.
Domenica 16 ottobre: apertura facoltativa degli esercizi commerciali delle Circoscrizioni 2-5-7
Domenica 23 ottobre: apertura facoltativa degli esercizi commerciali delle Circoscrizioni 4-8-10.
Domenica 30 ottobre: apertura facoltativa degli esercizi commerciali delle Circoscrizioni 3-6-9.
- 12 - **Domenica 27 novembre:** apertura facoltativa di tutti gli esercizi commerciali del territorio cittadino.
- 13-14-15-16-17 Cinque ulteriori giornate con facoltà di deroga all'obbligo di chiusura festiva degli esercizi commerciali potranno essere stabilite in occasione di manifestazioni a carattere cittadino.

DETERMINA INOLTRE

- Che non vi sia alcuna possibilità di deroga nelle seguenti date: 1° gennaio, 25 aprile, 1° maggio, 1° novembre, Pasqua (domenica 24 aprile 2011) e Natale e Santo Stefano
- Che in caso di manifestazioni di via organizzate all'interno delle Circoscrizioni in date non coincidenti con le giornate di apertura facoltativa dei negozi indicate sul suddetto calendario, la facoltà di praticare l'apertura festiva da parte degli esercenti delle vie interessate dall'iniziativa venga esercitata nella giornata della manifestazione stessa, anziché nella data di festività più vicina indicata in calendario, sia precedente sia susseguente la data della manifestazione: qualora la Circoscrizione interessata ritenga di prevedere la facoltà di apertura nella data di una manifestazione di via anziché in quella calendarizzata dal presente provvedimento, sarà tenuta a comunicarlo al Settore Attività Economiche e di Servizio e al Comando di Polizia Municipale (per la vigilanza) **con un anticipo di almeno 15 giorni**, indicando con precisione le date che vengono scambiate e le zone interessate. Spetta inoltre alle stesse Circoscrizioni di inviare analoghe comunicazioni alle Organizzazioni di Categoria Ascom e Confesercenti ed Associazioni di Via interessate, per la diffusione della notizia ai

commercianti.

- In caso di cambio di giorno di apertura festiva determinato dalle Circoscrizioni come sopra, gli esercenti delle zone interessate non potranno praticare l'apertura festiva nella giornata calendarizzata dalla presente ordinanza, anche qualora non abbiano in concreto esercitato la facoltà di apertura il giorno della manifestazione.

- Nel caso in cui la manifestazione si svolga nel mese di agosto, per cui il suddetto calendario non prevede aperture festive, alle attività commerciali di vendita al dettaglio insistenti sulle aree interessate dall'iniziativa (negozi) la deroga all'obbligo di chiusura festiva sarà consentita nella giornata della manifestazione stessa anziché in quella festiva immediatamente precedente o susseguente calendarizzata per l'apertura: anche in tal caso lo "scambio" dovrà essere preceduto dalla comunicazione di cui al punto precedente.

- Per le zone della Circoscrizione non coinvolte dalla manifestazione, e dunque dallo "scambio" di giornata di apertura, le aperture dei punti vendita avverranno secondo la calendarizzazione ordinaria sopraindicata.

Tutto ciò premesso e richiamato, e fatte salve le discipline speciali e relativi atti dispositivi dell'Ente

ORDINA

a tutti gli esercenti il commercio al dettaglio in sede fissa interessati, che, nel valersi della facoltà di cui all'art. 11 del D. L.vo 31 marzo 1998, n. 114, si attengano al calendario stabilito nel presente provvedimento nonché alle modalità di deroga parziale al calendario stesso previste per le occasioni di manifestazioni di via organizzate all'interno delle Circoscrizioni.

E COMUNICA

In caso di inosservanza delle prescrizioni previste dal presente provvedimento, ivi comprese quelle relative al cambio di giorno di apertura in occasione di manifestazioni di via, verrà applicata la **sanzione amministrativa** pecuniaria prevista dall'art. 8 della L. R. 28/1999 come graduata dall'Allegato A alla D.G.R. 5 settembre 2005, n. 9-750, (sanzione amministrativa del pagamento di una somma commisurata alla superficie di vendita dell'esercizio commerciale) nonché, in caso di recidiva, quella della sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni.

IL DIRIGENTE

(Dott. Ernesto Pizzichetta)

Avverso il presente provvedimento l'interessato può ricorrere al tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni dalla data di notificazione del medesimo. In alternativa, entro centoventi giorni dalla data di notificazione, può essere presentato ricorso straordinario al presidente della repubblica (d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199).

IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE E' INCARICATO DELLA VIGILANZA PER L'ESECUZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

UFF. ALBO PRETORIO

Pervenuto il 1.5.D.I.C. 2010

Il Messo